

**Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico
Limitato (ZTL)**

ACCORDO DI ADESIONE

(di seguito l'“**Accordo**”)

La **Regione del Veneto**, nella persona dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti Avv. Elisa De Berti, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata per la carica presso la sede della Regione del Veneto, in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, di seguito la Regione

e

il **Comune/Ente** di , codice fiscale ,
rappresentato dal Sig , nato a il
, il quale interviene nella sua qualità di
, di seguito Ente Aderente

Premesso che:

la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1599 dell'11 ottobre 2011 ha attuato un processo di semplificazione amministrativa mediante l'istituzione di gruppi di lavoro tematici con il compito di valutare le istanze presentate dai cittadini e/o associazioni portatrici di interessi collettivi e proporre delle fattive soluzioni; dai lavori di detti gruppi è emerso che non sempre si riscontra una comune disciplina per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) nelle diverse realtà territoriali che hanno istituito tali aree, sia avuto riguardo alle norme e alle regole contenute nelle varie ordinanze e regolamenti comunali, sia con riferimento alla strumentazione tecnologica ed informatica che viene utilizzata per il controllo/monitoraggio degli ingressi ed uscite nelle ZTL ove siano state previste queste più evolute e sofisticate apparecchiature;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 26 febbraio 2013 si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e i Comuni capoluogo di provincia con l'obiettivo di semplificare e uniformare le modalità di accesso nelle ZTL sottoscritto dai soggetti coinvolti in data 19 luglio 2013;

si è preso atto della necessità di attivare un maggior scambio di informazioni tra le amministrazioni comunali che hanno istituito le ZTL al fine di agevolare l'operato svolto dagli stessi uffici comunali preposti alla gestione di questa materia;

l'assenza di scambio di informazioni tra i Comuni di fatto obbliga gli aventi diritto a fornire una preventiva comunicazione (a mezzo fax, e-mail) in caso di accesso in una zona diversa da quella che ha rilasciato l'autorizzazione e che la mancanza della stessa determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa per transito in area ZTL a cui spesso consegue un ricorso amministrativo che determina costi e dispendio di tempo ed energie sia per il cittadino ricorrente che per la pubblica amministrazione;

considerata l'importanza e la rilevanza sociale di garantire un servizio che consenta ai cittadini disabili di accedere liberamente a tutte le zone ZTL del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato istituite nei Comuni veneti (di seguito "**White list**") è necessario intraprendere un'azione mirata di diffusione e sostegno del network ZTL attraverso un potenziamento del circuito e una sua più ampia e diffusa adozione da parte di tutte le amministrazioni comunali della Regione (di seguito "**ZTL Network**"). La Regione del Veneto ha quindi definito un modello di circuito regionale;

Considerato che le informazioni sono già in possesso dei singoli Comuni che rilasciano le autorizzazioni, sono stati realizzati ed attivati dei servizi di cooperazione applicativa che consentono il mutuo scambio e di non creare repliche delle basi distribuite;

considerato l'insieme delle norme rilevanti e applicabili in materia protezione dei dati personali quali: (i) il D.Lgs. n. 196/2003 – di seguito il "*Codice*" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; (ii) il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o "**GDPR**"); (iii) ogni linea guida, codice, decisione o provvedimento rilasciato o emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nonché dal Comitato europeo per la protezione dei dati ("**Normativa applicabile**"), sono stati pertanto definiti i seguenti ruoli:

1. **Nodo/i certificatore/i**: indica l'Ente, titolare del trattamento dei dati personali e particolari degli utenti della *White list*, secondo le definizioni della Normativa applicabile, che ha il compito di comunicare, allo ZTL Network esclusivamente i dati delle targhe corredate dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate (di seguito i "**Dati ZTL**");
2. **Nodo/i aggregatore/i**: si intende l'Ente che ha la funzione di affiancamento e supporto; raccoglie i Dati ZTL dai Nodi certificatori sulla piattaforma tecnologica di sua proprietà/competenza a ciò predisposta ;
3. **Nodo centrale regionale/Nodo Registry**: si intende la Regione che svolge funzione di indice generale (registry) e di interscambio (il nodo non possiede l'informazione

puntuale ma solo l'indice necessario per raggiungere il nodo provinciale che detiene l'informazione completa);

4. tutti i suddetti Nodi (certificatori, aggregatori ecc.) sono titolari autonomi del trattamento del dato personale ai sensi della Normativa Applicabile e sono pertanto tenuti, autonomamente, al rispetto della stessa;

considerata la DGR nr 2053 del 28/12/2018 ed il decreto del Dirigente della Direzione Trasporti Logistica n. 21 del 2019 con i quali si approva lo schema di Accordo di Adesione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'Accordo.
2. L'Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra la Regione e l'Ente aderente per la realizzazione del circuito "**ZTL Network**" e, in particolare, di definire le azioni reciproche da adottare per promuovere l'attuazione di un sistema di gestione unitaria a livello delle procedure di rilascio delle *White list*.

Articolo 2 – Modalità di adesione

1. Ogni Ente ricoprirà sempre il ruolo di Nodo certificatore e talvolta quello di Nodo aggregatore, ipotesi che avverrà di regola per i Comuni di maggiori dimensioni (*quali ad es. Venezia*); in calce all'Accordo ogni Ente dovrà dichiarare quale qualifica ricopre ai sensi dello stesso.
2. Qualora non sia presente un Nodo aggregatore nell'ambito del territorio provinciale di competenza del Nodo certificatore, oppure vi sia una pluralità di nodi, l'Ente dovrà indicare il Nodo aggregatore, tra quelli già operanti, al quale intende collegarsi.
3. Per l'attuazione dell'Accordo, l'Ente si impegna a nominare un referente unico che curi i rapporti con la Regione per ogni aspetto concernente gli obblighi dell'Accordo e che sarà soggetto alle Misure di Sicurezza di cui all'Allegato 1.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e necessario a regolare i rapporti tra il Nodo certificatore e il Nodo aggregatore, le Parti si riservano di sottoscrivere un eventuale accordo - entro un congruo termine - al fine di consentire il funzionamento del circuito "*ZTL Network*".

Articolo 3 – Impegni del Nodo certificatore

1. Il **Nodo certificatore** si impegna a:
 - a. rilasciare all'utente l'informativa privacy aggiornata alla Normativa applicabile, per sé e per gli altri titolari del trattamento dei dati (come previsto in premessa), utilizzando il modello "Informativa sul trattamento dei dati personali – ZTL NETWORK" (Allegato 2);

- b. svolgere tutte le operazioni di controllo ritenute utili e/o necessarie per il perfezionamento della procedura amministrativa;
 - c. inserire e a mantenere aggiornati nello ZTL Network i Dati ZTL.
2. Il **Nodo certificatore** dovrà inoltre:
 - a. nominare i soggetti autorizzati al trattamento ad hoc per lo ZTL Network,
 - b. adottare le misure di sicurezza come da Allegato 1;
 - c. assicurare la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.
 3. Il Nodo certificatore si impegna altresì a mettere a disposizione degli interessati un punto di contatto per eventuali richieste operative inserendo un indirizzo email ad hoc.

Articolo 4 – Impegni del Nodo Aggregatore

1. Il Nodo aggregatore svolge il ruolo di punto di raccolta delle informazioni emesse nel circuito da parte dei Nodi certificatori ad esso associati. Per tale motivo mette a disposizione dei Nodi certificatori, l'accesso tramite interfaccia web per l'inserimento nel ZTL network dei Dati ZTL .
2. Il Nodo aggregatore mette a disposizione la propria organizzazione, conoscenze, capacità e infrastrutture tecnologiche e svolge tutte le azioni necessarie per la gestione delle *White list* a livello locale adottando le misure di sicurezza (Allegato 1) per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati su una rete, come previste dalla Normativa applicabile all'art.32 GDPR e tutte le ulteriori misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che il Nodo certificatore dovrà osservare come previsto all'art. 3.2.
3. Il Nodo aggregatore risponde esclusivamente della disponibilità e fruibilità dei servizi di propria competenza.

Articolo 5 – Impegni del Nodo Registry

1. L'Amministrazione regionale svolge il ruolo di Nodo registry e risponde esclusivamente della disponibilità e fruibilità dei servizi di propria competenza relativi all'indice (non il contenuto informativo) di tutte le targhe inserite dagli Enti Certificatori, ai servizi di interrogazione degli Enti Certificatori, all'infrastruttura tecnologica di interoperabilità regionale.
2. L'Amministrazione regionale provvede al coordinamento dell'intero circuito e mette a disposizione la propria organizzazione, conoscenze, capacità e infrastrutture tecnologiche e fornisce attività di supporto e affiancamento agli Enti aderenti.
3. In relazione agli impegni la Regione non assume alcun onere finanziario per tutta la durata della presente convenzione.

4. Si fa presente altresì che la Regione del Veneto, nell'ambito della presente azione, mette a disposizione gratuitamente una applicazione web, denominata "*ViviPass*", la quale consente la gestione dei contrassegni disabili, autorizzazioni e delle targhe associate.
5. Il Comune/Ente aderente alla presente convezione può richiedere l'utilizzo dell'applicazione chiedendo l'abilitazione delle utenze tramite invio di una PEC al seguente indirizzo: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it con indicazione degli estremi del referente dallo stesso individuato.

Articolo 6 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla data di adesione, formalizzata mediante comunicazione scritta, indirizzata all'Amministrazione regionale e sottoscritta digitalmente a cura del legale rappresentante dell'Ente, e non prevede un termine, salvo quanto disposto nel paragrafo "Recesso".

Articolo 7 - Condizioni economiche

1. L'Amministrazione regionale e il Nodo aggregatore si impegnano ad erogare, agli Enti aderenti i servizi oggetto del presente accordo in forma gratuita. In ogni caso, l'Ente aderente si impegna a sostenere direttamente gli oneri relativi al collegamento telematico dalle proprie sedi ai sistemi di elaborazione dell'Amministrazione regionale e del Nodo aggregatore.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Amministrazione regionale e gli Enti aderenti, nell'esecuzione dei compiti assegnati in base al presente accordo, si impegnano ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Gli Enti aderenti sono esclusivi Titolari dei trattamenti effettuati connessi alle procedure amministrative gestite avvalendosi della soluzione informatica adottata, impegnandosi a rispettare le prescrizioni normative e gli adempimenti previsti dalla Normativa applicabile esonerando l'Amministrazione regionale da ogni conseguente responsabilità per i trattamenti dagli stessi posti in essere che risultassero illeciti o non conformi al dettato normativo.

Articolo 9 - Sicurezza

1. L'Ente aderente è consapevole di operare in un ambiente applicativo e su sistemi informatici che offrono servizi ad altre amministrazioni e che, essendo accessibili tramite la rete Internet, sono potenzialmente esposti a rischi più elevati di quelli ai quali sono soggetti sistemi operanti su una rete privata.

2. L'Ente aderente si impegna pertanto ad adottare, a rispettare e a diffondere presso i propri operatori metodologie di lavoro corrette, nel rispetto delle "buone pratiche" in materia di sicurezza e comunque del comune buon senso (per es. corretta gestione e tutela delle password, adozione di opportune contromisure per il rischio di virus, ecc.) come dalle allegate Misure di Sicurezza (Allegato 1).
3. L'Amministrazione regionale, dal canto suo, mette in atto politiche di sicurezza basate su sistemi di antintrusione, antivirus e firewalling, architetture multi-tier, reti demilitarizzate, procedure di backup, garantendo il livello di sicurezza consentito dalle tecnologie attuali e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Articolo 10 - Garanzia

1. L'Ente aderente si assume tutti i rischi derivanti dall'utilizzo della soluzione informatica descritta dal presente protocollo, esonerando fin da ora l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a cose o a persone, che dovessero derivare all'Ente aderente ovvero a soggetti terzi, salva l'ipotesi di danno causato da vizio del software di cui l'Amministrazione regionale dovesse venire a conoscenza senza darne tempestiva comunicazione all'Ente aderente.

Articolo 11 – Forme di consultazione

1. Al fine dell'ottimale gestione della presente convenzione, le parti stabiliscono che, periodicamente, su iniziativa di uno degli Enti aderenti, si riuniscano, nelle persone dei referenti individuati o dei responsabili dei servizi interessati, per la valutazione dell'andamento dell'accordo.
2. E' fatta salva comunque la possibilità per il nodo aggregatore, nel suo ruolo di coordinatore, di riunirsi con i nodi certificatori aderenti anche in assenza della Amministrazione regionale al fine di stabilire i dettagli pratici di ogni operazione che intenda effettuare con gli stessi.

Articolo 12 – Recesso

1. Ciascun Ente potrà recedere dall'accordo dandone tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni, inviando una PEC sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante, indirizzata all'Amministrazione regionale.
2. Qualora la decisione sia assunta da parte dell'Amministrazione regionale, quest'ultima si impegna a comunicare la volontà di cessazione del servizio con un preavviso minimo di novanta giorni a mezzo PEC.
3. Con la cessazione del servizio, l'Ente aderente può richiedere all'Amministrazione regionale e al Nodo aggregatore la consegna di tutti i dati di propria competenza, residenti presso i sistemi di elaborazione del nodo aggregatore e del registry.

4. L'Ente aderente si impegna a confermare il ricevimento di tali dati entro 15 giorni dalla consegna, dopo averne verificato la completezza, correttezza, integrità e consistenza, autorizzando il nodo aggregatore e il registry alla cancellazione di tali dati ed alla disabilitazione degli account di accesso, liberandola da ogni onere e responsabilità.

Articolo 13 – Trattamento dei dati – Data Breach – Richieste dei diritti degli interessati

1. Qualora sia necessario richiedere informazioni, dati, documenti all'altra Parte, ciascuna Parte si obbliga a valutare e rispettare di volta in volta i principi di necessità, proporzionalità, limitazione, correttezza e riservatezza, minimizzazione, pseudonimizzazione del trattamento, previsti dall'art 5 del GDPR, limitando la richiesta a dati strettamente necessari alle finalità perseguite, evitando per quanto possibile la richiesta di dati personali ove non necessario, limitandone l'utilizzo alle sole finalità per cui sono stati richiesti e garantendone la riservatezza e non divulgazione; ciascuna Parte si obbliga ad istruire adeguatamente il proprio personale in ordine a tali aspetti ed adottare idonee procedure per garantire il rispetto di tali principi.
2. In caso di Data Breach alle banche dati scoperti da una delle Parti, dovrà essere immediatamente avvisata (entro massimo 24 ore) l'altra Parte affinché provveda ad eventuali valutazioni od adempimenti come richiesti dalla Normativa Applicabile.
3. Ciascuna Parte si obbliga a riscontrare eventuali richieste dei diritti degli interessati che venissero poste e ad esse relative, direttamente ed in via autonoma ed entro i termini di legge.
4. In caso di richieste che coinvolgano i trattamenti dell'altra Parte, la Parte ricevente dovrà quanto prima (entro massimo 3 giorni) avvertire l'altra Parte affinché proceda ad eventuali riscontri od azioni necessarie.

Articolo 14 – Controversie

1. Per ogni eventuale controversia in ordine al presente accordo, si esclude il ricorso ad arbitri e ci si rivolgerà esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. Competente sarà il Foro di Venezia.

Articolo 15 – Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente altresì da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Opzione per il Comune/Ente

Nodo aggregatore

Allegati:

- **Allegato 1 – Misure di sicurezza;**
- **Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali - ZTL Network;**

Per la Regione del Veneto
Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Trasporti
Avv. Elisa De Berti

Per il Comune

Luogo data